



COMUNE DI SAN VENDEMIANO

Provincia di Treviso

Via Alcide De Gasperi, 55 – CAP 31020 – Tel. 0438 401741 – Fax 0438 401780

Prot. n. 719

Ord. n. 2081

Oggetto: **Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre.**

IL SINDACO

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le note del Ministero della Salute datate 4, 16 e 24 dicembre 2009, in materia di prevenzione e diffusione della rabbia nelle regioni del nord-est italiano;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24.11.2009, ad oggetto "*Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto*";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3895 del 15.12.2009 che disciplina le modalità di attuazione delle vaccinazioni al fine di limitare la diffusione della rabbia nel territorio regionale;

VISTA la nota dell'Azienda ULSS N. 7 di Pieve di Soligo, prot. n. 1080/S.V.S.A. del 18.12.2009, con la quale il Direttore del Servizio Veterinario invita ad adottare un'ordinanza contingibile e urgente con la quale venga ordinato ai proprietari di cani di vaccinare i propri animali;

VISTA la comunicazione della Prefettura di Treviso, prot.n. 2141/2009 area V del 18.12.2009, avente ad oggetto "*Decreto Regione Veneto n. 183 del 16/12/2009. Ordinanza del P.G.R. n. 251 del 24/11/2009. Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: modifica ed integrazione*";

RITENUTO necessario limitare il più possibile il rischio derivante dalla diffusione dell'epizoozia di rabbia nel territorio;

VISTO il carattere zoonosico della rabbia, il rischio di esposizione dell'uomo derivante dal contatto con l'animale domestico e selvatico infetti e l'esito mortale della malattia se non adeguatamente prevenuta;

VISTO il carattere contingibile ed urgente per la salute pubblica, di ordinare ai proprietari di cani di vaccinare i propri animali;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1. A tutti i proprietari/detentori di cani, nell'ambito del territorio comunale, di procedere alla vaccinazione antirabbica pre-contagio dei propri animali entro il **31 gennaio 2010**, salvo proroghe concesse dalla Regione Veneto o da altre autorità competenti;
2. I cani di età inferiore ai tre mesi dovranno essere vaccinati al compimento del terzo mese;
3. Le vaccinazioni dovranno essere effettuate da veterinari convenzionati con l'Azienda ULSS, o liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo ed autorizzati dai competenti Servizi Veterinari, nonché dai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS n. 7 con i tempi e le modalità concordate con questo Ente;
4. Casi di imprevista o grave difficoltà ad ottemperare vanno tempestivamente segnalati alla Polizia Locale o all'Ufficio Attività Produttive;
5. La vaccinazione antirabbica ai gatti, furetti ed altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili è consigliata;
6. E' vietata l'introduzione nel territorio del Comune di cani che non siano già stati vaccinati nei termini previsti ai punti 1 e 3;
7. In tutto il territorio urbano comunale gli animali sensibili di cui al presente atto, devono esser condotti al

guinzaglio o contenuti, comunque sempre sotto la sorveglianza da parte dei detentori; sarà comunicato dalle competenti autorità quando sarà nuovamente possibile la conduzione nelle località agro-silvo-pastorali oggi interdette;

8. E' obbligatoria la vaccinazione antirabbica degli animali sensibili condotti al pascolo o alpeggio;
9. In tutto il territorio comunale è fatto obbligo, salvo al personale appositamente incaricato (Guardie Forestali, Operatori ULSS, addetti alla cinovigilanza, Polizia Locale) ed a quello informato, di non toccare per nessun motivo animali sospetti, vivi o morti, nonché di avvicinare ed in qualsiasi modo venire in contatto con animali selvatici di specie recettive, particolarmente volpi; l'eventuale ritrovamento di animali morti o il cui comportamento fosse contrario alle normali abitudini, deve essere segnalato al succitato personale o ai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS n. 7 (tel. 0438 664340 – fax 0438 664357);
10. Per i proprietari di cani residenti a San Vendemiano, così come concordato con l'Azienda ULSS n. 7, è possibile condurre i propri animali, **solo ed esclusivamente se già dotati di microchip e regolarmente iscritti all'anagrafe canina**, al fine di effettuare la vaccinazione antirabbica con personale del Servizio Veterinario al costo di €5,00=, presso le ex-scuole elementari di Saccon – via Trieste n. 79, **DAL 01 AL 06 MARZO 2010 dalle ore 10.00 alle ore 15.00**, sulla base di convocazione individuale e secondo il seguente calendario:
 - lunedì 01 marzo 2010 – per i residenti con cognome dalla lettera “A...” alla lettera “CA...”;
 - martedì 02 marzo 2010 – per i residenti con cognome dalla lettera “CE...” alla lettera “D...”;
 - mercoledì 03 marzo 2010 – per i residenti con cognome dalla lettera “E...” alla lettera “L...”;
 - giovedì 04 marzo 2010 – per i residenti con cognome dalla lettera “M...” alla lettera “PE...”;
 - venerdì 05 marzo 2010 – per i residenti con cognome dalla lettera “PI...” alla lettera “S...”;
 - sabato 06 marzo 2010 – per i residenti con cognome dalla lettera “T...” alla lettera “Z...”;

DISPONE

- La Polizia Locale ed il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 7, sono incaricati del controllo dell'esecuzione del presente provvedimento, unitamente alle Forze di Polizia ed alle altre autorità preposte;
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per i trasgressori al presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa di cui all'art. 16 del D.Lgs. 22.05.1999 n. 196, da €1.549,37 ad €9.296,22;

DISPONE ALTRESI'

- Che la presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Messo Comunale – Sede;
 - Polizia Locale – Sede;
 - Prefettura di Treviso-Ufficio Territoriale di Governo di Treviso;
 - Azienda U.S.S.L. n. 7 - Dipartimento di Prevenzione- Servizio Veterinario - Pieve di Soligo;
 - Provincia di Treviso;
 - Commissariato Polizia di Stato – Conegliano ;
 - Comando Compagnia e Comando Stazione Carabinieri – Conegliano ;
 - Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato – Vittorio Veneto;
- Che la presente ordinanza sia inoltre pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e resa nota alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, pubblicazione sul sito internet comunale, comunicati stampa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi della L. 6.12.1971 n. 1034, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

San Vendemiano, lì 15 gennaio 2010

IL SINDACO
F.to Brescacin Sonia